

Data 25/07/2014
Protocollo N. 161589/2014
Fascicolo: 9.11\2013\1591
Pagina 1

Spett.le
DELARI-CARO S.r.l.
delaricaro@legalmail.it

e, p.c. Spett.le
Comune di Pero
protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Liguria Assicurazioni S.p.A.
Via Senigallia n. 18/2
20161 Milano MI
liguriassicurazioni@pec.unipol.it

Oggetto: Impresa: DELARI-CARO S.R.L.
Sede legale: Via Newton, 12 - 20016 Pero MI
Insediamento: Via Newton, 12 - 20016 Pero MI
Comunicazione di conclusione del procedimento, di accettazione della garanzia finanziaria e di iscrizione al Registro Provinciale ex art. 216 del d.lgs. 152/06

Con riferimento alla comunicazione di nuova attività per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 presso l'insediamento ubicato in:

Via Newton, 12 - 20016 Pero MI

pervenuta alla Provincia di Milano in data 14/10/2013, si comunica la conclusione del procedimento istruttorio.

Si comunica inoltre l'avvenuta accettazione, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria n. **56207112** emessa in data **05/02/2014** da Liguria Assicurazioni S.p.A., acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **45659** del **27/02/2014**, prestata in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della

Data 25/07/2014

Protocollo N. 161589/2014
Fascicolo: 9.11\2013\1591

Pagina 2



Provincia
di Milano

Giunta della Regione Lombardia n. 19461 del 19/11/2004, a fronte della comunicazione di nuova attività di cui sopra per l'insediamento in oggetto.

Si partecipa pertanto che codesta Impresa è stata iscritta, con decorrenza dal 14/10/2013 al n. **MI1583** del Registro Provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero relativa alle seguenti tipologie di rifiuti di cui al d.m. 5.02.1998:

Tipo	Tipologia	CER	Attività autorizzate	Quantità
RM	3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R4	450 [t/a] 562 [mc/a]
			R13	27,3 [mc]
MR	3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13	1.050 [t/a] 1.312 [mc/a] 63,7 [mc]

(*) RM=Recupero di materia; RA=Recupero ambientale; RE=Recupero energetico; MR=Messa in riserva

(**) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (R₄), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile (recuperabile) presso l'insediamento.

Secondo quanto disposto dall'art. 216, comma 5, del d.lgs. 152/06, la comunicazione in oggetto ha validità di cinque anni dalla data di presentazione alla Provincia di Milano e pertanto la scadenza della stessa risulta fissata al **13/10/2018** fatte salve eventuali modifiche normative; l'eventuale rinnovo dovrà essere presentato, alla scrivente Provincia, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), con istanza ai sensi del D.P.R. 59/2013 nei termini previsti di legge.

Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006, e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, codesta Società è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività, al ripristino finale ed al recupero dello stato dell'area in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata.

Con riferimento a-quanto riportato nella comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 ed a quanto previsto dalla vigente regolamentazione nazionale in materia, si fa presente che presso l'insediamento in oggetto i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, individuati nel Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 e a partire dal 1° gennaio 2014 i rottami di rame e leghe di rame rientranti nel Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25.07.2013, cessano di essere considerati rifiuti (End of Waste) in quanto sottoposti a operazione di recupero di materia (R4) allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le

Data 25/07/2014

Protocollo N. 161589/2014
Fascicolo: 9.11\2013\1591

Pagina 3



Provincia
di Milano

condizioni riportate nei suddetti Regolamenti, fermo restando che preventivamente l'Impresa dovrà essere in possesso di sistemi di gestione validati da organismi di certificazione secondo quanto previsto dagli stessi Regolamenti sopraccitati.

Per tutte le altre tipologie di rottami ferrosi e non ferrosi il recupero è comunque subordinato al rispetto di quanto previsto alla specifica voce del d.m. 5.02.1998.

I rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13), dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e di quanto stabilito nella comunicazione, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia (R4), operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis-Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano M.P.S./End of Waste o prodotti usualmente commercializzati, nella stretta osservanza di quanto stabilito dal suddetto decreto ministeriale.

Con la presentazione della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06, l'interessato dichiara la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4 del sopraccitato art. 216 e si applicheranno le sanzioni previste per legge.

Il pagamento dei diritti relativi al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, ivi compreso per l'anno in corso. Il mancato pagamento comporta, ai sensi del d.m. 24 luglio 1998, n. 350, art. 3, comma 3, l'automatica sospensione dell'iscrizione al Registro, con la temporanea impossibilità alla continuazione dell'attività.

L'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. 2513/2011.

Si ricorda a codesta Impresa che qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrano, per attività e quantità trattate, nel punto 5 dell'Allegato VIII al d.lgs. 152/06, modificato con

Data 25/07/2014

Protocollo N. 161589/2014
Fascicolo: 9.11\2013\1591

Pagina 4



**Provincia
di Milano**

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la Società è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza ai sensi dell'art. 29 del sopracitato Testo Unico Ambientale, entro e non oltre il 7.09.2014.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE
DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
*Dr. Piergiorgio VALENTINI***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.